

*Trent'anni di studi
sulla Tarda Antichità:
bilanci e prospettive*

Atti del Convegno internazionale
Napoli, 21-23 novembre 2007

a cura di

UGO CRISCUOLO E LUCIO DE GIOVANNI

M. D'AURIA EDITORE

Tavola rotonda

faccia meglio
come anche
necessità di
specificazioni, r
linee inter
che porre
e messa in
sapevolezza
partecipare
un interesse
dal *mare n*
luoghi con

In que
ricordare c
una griglia
stata in qu
motivata gi
cissima sint
diritto roma
avuto il pri
pitolo intit
(pagg. 465)
il travaglio
cazione e p
diritti orien
ripartire da
attualità op
riferimento
stati fatti n
individuare
completino
mio giudizio
scorso stori
di *trasform*
sino ai nost

Volume pubblicato con il contributo



ISTITUTO
BANCO
di NAPOLI
FONDAZIONE

ISBN 978-88-7092-300-1

© M. D'AURIA EDITORE 2009
Calata Trinità Maggiore 52-53
80134 Napoli
tel. 081.551.89.63 - fax 081.19577695
www.dauria.it
info@dauria.it

FRANCESCO AMARELLI - MARIAGRAZIA BIANCHINI
PAOLO GARBARINO - DARIO MANTOVANI
ALDO MAZZACANE - TULLIO SPAGNUOLO VIGORITA
MARIO TEDESCHI - MARIO AMELOTTI

Diritto e storia tardoantica
Tavola rotonda

PAOLO GARBARINO

Desidero soffermarmi con alcune considerazioni, o meglio suggestioni, su alcuni, pochi, punti che certo non esauriscono il tema, ma che a mio giudizio sono in qualche misura centrali, o almeno molto significativi, per la discussione di oggi.

Parto dall'ovvia constatazione che l'interesse anche dei romanisti, o comunque degli storici del diritto, per l'età tardo antica si è accentuata in questi ultimi trent'anni in modo assai rilevante. È bensì vero che la distinzione tra storici, storici del diritto, romanisti, è sempre più sfumata e forse (almeno per le prime due categorie) in larga parte superata. Sta di fatto che all'oggettiva moltiplicazione delle ricerche sul periodo tardoantico hanno partecipato in misura non irrilevante gli studiosi che si occupano di storia del diritto antico (non solo per stretta collocazione accademica). A vero dire i romanisti non avevano mai trascurato questo campo d'indagine, non foss'altro perché, intuitivamente, l'età giustiniana è sempre stata pienamente compresa nell'ambito dei loro studi. Semmai si è a lungo assistito (soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, ma anche oltre), a una sorta di polarizzazione età classica/età postclassica, in cui non di rado per età postclassica si intendeva soprattutto quella giustiniana, con la conseguenza che il periodo tra Diocleziano/Costantino e Giustiniano era per lo più trascurato o non adeguatamente esplorato e valorizzato.

La 'scoperta', per così dire, del IV e del V secolo, è forse l'elemento di maggior rilievo nei nostri studi. Il che ha voluto soprattutto dire una rinnovata e più analitica attenzione al Codice Teodosiano come fonte insostituibile e preziosa per approfondire le tensioni, gli sviluppi, le involuzioni, le certezze e le contraddizioni della storia giuridica che precede la stagione giustiniana e segue la fine della grande esperienza giurisprudenziale. Non è da sottacere un contributo per me fondamentale a questa 'scoperta' (o forse 'ri-scoperta') del Teodosiano, vale a dire il libro di Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, apparso non a caso poco più di trent'anni fa, nel 1976.

L'attenzione al Codice Teodosiano si è tradotta in primo luogo in una serie, molto meritevole, di ricerche palinogenetiche e in genere sulle fonti, anche letterarie, utili per ricostruire il *corpus* normativo tardoantico e tentare di fissarne la tormentata cronologia. È merito, non da poco, di queste ricerche quello di aver contribuito a rendere evidente che la contrapposizione classico/postclassico era inaccettabile, in quanto eccessivamente semplificatrice di dinamiche molto più articolate e complesse. Questa consapevolezza, in parte nuova, di una storia giuridica da ricostruire non (o non solo) per contrapposizioni, ma per passaggi graduali e sfumati, ha condotto a una più generale

PAOLO GARBARINO

Desidero soffermarmi con alcune considerazioni, o meglio suggestioni, su alcuni, pochi, punti che certo non esauriscono il tema, ma che a mio giudizio sono in qualche misura centrali, o almeno molto significativi, per la discussione di oggi.

Parto dall'ovvia constatazione che l'interesse anche dei romanisti, o comunque degli storici del diritto, per l'età tardo antica si è accentuata in questi ultimi trent'anni in modo assai rilevante. È bensì vero che la distinzione tra storici, storici del diritto, romanisti, è sempre più sfumata e forse (almeno per le prime due categorie) in larga parte superata. Sta di fatto che all'oggettiva moltiplicazione delle ricerche sul periodo tardoantico hanno partecipato in misura non irrilevante gli studiosi che si occupano di storia del diritto antico (non solo per stretta collocazione accademica). A vero dire i romanisti non avevano mai trascurato questo campo d'indagine, non foss'altro perché, intuitivamente, l'età giustiniana è sempre stata pienamente compresa nell'ambito dei loro studi. Semmai si è a lungo assistito (soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, ma anche oltre), a una sorta di polarizzazione età classica/età postclassica, in cui non di rado per età postclassica si intendeva soprattutto quella giustiniana, con la conseguenza che il periodo tra Diocleziano/Costantino e Giustiniano era per lo più trascurato o non adeguatamente esplorato e valorizzato.

La 'scoperta', per così dire, del IV e del V secolo, è forse l'elemento di maggior rilievo nei nostri studi. Il che ha voluto soprattutto dire una rinnovata e più analitica attenzione al Codice Teodosiano come fonte insostituibile e preziosa per approfondire le tensioni, gli sviluppi, le involuzioni, le certezze e le contraddizioni della storia giuridica che precede la stagione giustiniana e segue la fine della grande esperienza giurisprudenziale. Non è da sottacere un contributo per me fondamentale a questa 'scoperta' (o forse 'ri-scoperta') del Teodosiano, vale a dire il libro di Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, apparso non a caso poco più di trent'anni fa, nel 1976.

L'attenzione al Codice Teodosiano si è tradotta in primo luogo in una serie, molto meritevole, di ricerche palinogenetiche e in genere sulle fonti, anche letterarie, utili per ricostruire il *corpus* normativo tardoantico e tentare di fissarne la tormentata cronologia. È merito, non da poco, di queste ricerche quello di aver contribuito a rendere evidente che la contrapposizione classico/postclassico era inaccettabile, in quanto eccessivamente semplificatrice di dinamiche molto più articolate e complesse. Questa consapevolezza, in parte nuova, di una storia giuridica da ricostruire non (o non solo) per contrapposizioni, ma per passaggi graduali e sfumati, ha condotto a una più generale

riconsiderazione delle periodizzazioni tradizionalmente (e spesso tralasciate) adottate nelle nostre materie. È vero che le periodizzazioni sono spesso avvertite come generiche separazioni convenzionali, utili soprattutto a fini didattici e come tali accettate e poco o punto discusse. È vero però anche che dietro di esse vi è un'interpretazione del tempo della storia e dei suoi significati e che esse sempre riflettono lo stato della conoscenza che una comunità scientifica ha del passato. Che esse siano perciò poste in discussione e che se ne proponano di nuove, è per lo più conseguenza diretta degli orientamenti che emergono negli studi di una certa disciplina (altro è che ciò accada sulla sola spinta di impostazioni ideologiche magari legate a contese politiche, il che ovviamente non è nel nostro caso).

Ora, questo ripensamento ha riguardato sia il termine iniziale, sia quello finale dell'età tardoantica. Le radici della crisi del terzo secolo (momento di svolta per la storia politica e cruciale per il passaggio dal Principato al Dominato) sono state rintracciate ed evidenziate già nell'età dei Severi, e si è così proposto di anticipare l'inizio del tardoantico proprio alla fine del II secolo, considerando il regno di Diocleziano (spesso visto in simbiosi più o meno stretta con quello di Costantino) come l'esito di una trasformazione iniziata circa un secolo prima. Quanto al termine finale, vi è una scelta minoritaria per così dire corta e legata tutta a una visuale 'occidentale', che lo pone alla caduta dell'Impero romano d'Occidente (così, in particolare, mi pare per De Martino e la sua *Storia della costituzione romana*); è molto diffuso quello tradizionale, vale a dire l'età giustiniana (di solito l'anno di morte dell'imperatore, il 565); si è però anche affermata la tendenza ad andare oltre Giustiniano, enfatizzando gli aspetti di continuità dell'esperienza bizantina rispetto all'impero romano-orientale del VI secolo. Esempio in tal senso l'*opus magnum* di A.H.M. Jones, che parte, nel solco della tradizione, da Diocleziano (284 d. C.), ma giunge al regno di Maurizio (602 d.C.), ed enuncia nello stesso titolo i dati cronologici, quasi a sottolinearne la novità e la pregnanza storica (*The Later Roman Empire, 284-602*; tr. it. *Il tardo impero romano. 284-602 d.C.*).

Una cronologia 'lunga', che prosegua oltre Giustiniano, ha, a mio giudizio, l'indubbio vantaggio di raccordare meglio l'opera giuridica di Giustiniano con i suoi più immediati esiti e di gettare un ponte con le esperienze giuridiche romano-orientali più tarde: sarà una mia sensazione, ma soprattutto dopo la caduta dei regimi comunisti, le vicende convulse e articolate dell'Europa Orientale hanno contribuito a suscitare in Occidente una maggiore attenzione alla storia di quei paesi e della loro cultura. Se si guarda alla loro storia giuridica diventa indispensabile partire (o, forse, ri-partire) da Bisanzio e, perciò, a ritroso, da Giustiniano. Mi sembra di poter dire che alcuni roma-

nisti, si sono occupati (e si stanno occupando) di età giustiniana, considerando anche un punto di partenza e non di arrivo, con scelta che può essere ricondotta alla prospettiva culturale segnalata o che comunque è a essa avvicinata. Si tratta sostanzialmente di una novità d'approccio nei nostri studi (giacché – come si sa – è ben più usuale considerare l'età giustiniana come punto di arrivo o, se si parte da essa, guardare a ritroso alla precedente esperienza).

Tornando agli studi giusromanistici sull'età tardoantica mi sembra anche degno di rilievo il fatto che per il diritto pubblico (fonti, diritto criminale, potere imperiale, amministrazione e così via) si sono moltiplicate le ricerche (monografiche o meno) che si occupano specificamente di singoli istituti nel solo loro sviluppo tardoantico. Abbiamo così una massa di contributi che hanno indubbiamente il pregio di farci conoscere meglio, tra l'altro, gli apparati di governo e di amministrazione dell'impero, il loro funzionamento, la concezione del potere imperiale, di gettare una nuova analitica luce sul complesso problema delle fonti giuridiche e del loro impiego soprattutto da parte delle cancellerie. Per quanto riguarda il diritto privato mi pare che vi sia invece una oggettiva carenza di lavori, in particolare monografici, dedicati espressamente alla fase tardoantica della storia degli istituti. Non so se ciò dipenda dall'oggettiva difficoltà di lettura delle fonti in un'ottica esclusivamente tardoantica, o dalla persistente, per così dire, 'attrattiva' culturale degli sviluppi classici degli istituti ricostruibile soprattutto attraverso il dibattito giurisprudenziale. Il fascino dell'*interpretatio* giurisprudenziale nel suo divenire, rispetto alla fissità (almeno apparente) di un sistema normativo, che la cristallizza in una precettistica da libro o da manuale, escludendo i giuristi e le loro discussioni dalla creazione viva del diritto, spiega forse il minor interesse degli studiosi per ricerche concluse nell'orizzonte temporale e culturale del tardoantico. Ciò non toglie che in varie monografie di vasto impianto, dedicate a singoli istituti nella loro storia complessiva (un genere che di recente sembra riscuotere un certo successo soprattutto tra i giovani romanisti), si dia spazio anche ai c.d. sviluppi tardoantichi, quasi a voler perseguire un criterio di completezza di analisi e una visione di lungo periodo. Questo approccio è del tutto legittimo e anche fruttuoso per l'interesse che esso sa rinnovare sulla storia degli istituti nel periodo. Forse in qualche caso si desidererebbe però, almeno a mio giudizio, un maggior approfondimento specifico che la prospettiva di lungo periodo, pur meritevole sotto tanti aspetti, non consente appieno.

Vorrei concludere esprimendo una mia esigenza, che nondimeno mi pare generalizzabile. Credo che sia giunto il momento di tirare le fila di tante ricerche e tante strade nuove aperte, per tentare un bilancio generale che

faccia meglio capire quali sono i risultati più solidi a cui si è giunti, qual è – come anche si dice – lo 'stato dell'arte'. In particolare avverto sempre più la necessità di schemi di lettura generali che, magari a costo di inevitabili semplificazioni, riescano a far emergere dalla recente gran massa di studi rinnovate linee interpretative dell'esperienza storico-giuridica tardoantica. Mi sembra che porre alcuni punti fermi, da cui ripartire (magari con la stessa loro critica e messa in discussione), oltre a dare un 'senso' ai nostri studi (con la consapevolezza di tutti i rischi che ciò comporta), consentirebbe anche di far partecipare dei principali risultati una più ampia comunità scientifica che ha un interesse solo marginale o episodico per il tardoantico e che, scoraggiata dal *mare magnum* delle ricerche, continua per comodità a replicare alcuni luoghi comuni che sono almeno in parte superati.

In quest'ottica, soffermandomi in particolare sul diritto privato, vorrei ricordare che verso la metà del secolo scorso la romanistica aveva elaborato una griglia interpretativa degli sviluppi tardoantichi che mi sembra essere stata in questi ultimi decenni progressivamente messa da parte senza una motivata giustificazione. Vorrei qui ricordarla, attingendo alla per me felicissima sintesi che ne dà il manuale di Giuseppe Grosso (*Lezioni di storia del diritto romano*, V ed., Torino 1965), su cui, ormai più di trenta anni fa, ho avuto il primo contatto con lo studio del diritto romano. Grosso, in un capitolo intitolato *Il diritto privato e i fattori storici della sua trasformazione* (pagg. 465 ss.), ricordava, in particolare: l'editto di Caracalla e i suoi effetti, il travaglio degli *iura* in Occidente, il diritto volgare inteso come semplificazione e popolarizzazione, l'influenza del Cristianesimo, le influenze dei diritti orientali, l'empirismo della decadenza e la mentalità bizantina. Forse ripartire da qui, da questi 'fattori storici', saggiandone l'eventuale persistente attualità oppure il superamento, consentirebbe di muoversi in un quadro di riferimento più preciso e fecondo, sia al fine di capire quali passi avanti sono stati fatti nella ricostruzione storica del diritto privato tardoantico, sia per individuare e disegnare altri contorni e altre prospettive che correggano, completino o anche, se del caso, smentiscano quel quadro. Il vantaggio, a mio giudizio, sarebbe quello di tentare di superare la frammentarietà del discorso storico legato al periodo, per contribuire a tracciare le linee essenziali di 'trasformazione' degli istituti, la cui portata e i cui esiti possono giungere sino ai nostri giorni.